



# Comune di Ronciglione

Provincia di Viterbo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 17 del 21/07/2014

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2014**

L'anno **2014**, addì **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **09:40**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
<b>GIOVAGNOLI ALESSANDRO</b>	PRESENTE	ORLANDI SERGIO	PRESENTE
<b>MENGONI MARIO</b>	PRESENTE	FERRARI ALESSANDRO	PRESENTE
<b>BONDINI MARCO</b>	PRESENTE	PARADISI RICCARDO	PRESENTE
<b>ARAMINI VETTORI SESTO GIOVANNI</b>	PRESENTE	MARZOLI CECILIA	PRESENTE
<b>SANGIORGI DANIELA</b>	PRESENTE	DURANTI GIUSEPPE	PRESENTE
<b>TRONCARELLI FABIO</b>	PRESENTE		

Presenti : 11      Assenti: 0

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **DOTT. FAZIO VITO ANTONIO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Sesto Giovanni Aramini Vettori** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER L'ANNO 2014**

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

*«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*

*7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.*

*8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.*

*8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

*a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;*

*b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;*

*c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)*

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;*

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 15, in data 21.07.2014;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8 in data 08/04/2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DELIBERA

- 1) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21014

N. D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposta non incluse nelle sottostanti Classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare abitativa principale e relative pertinenze con esclusione delle categorie Catastali <b>A1/A8/A9/A10</b>	00,00
3	Unità immobiliare abitativa principale e relative pertinenze di categoria catastale <b>A1/A8/A9</b>	4,00
4	Unità immobiliare di categoria catastale <b>A10</b>	10,60
5	Unità immobiliare locata, con regolare contratto registrato, <b>di categoria catastale A con esclusione A1/A8/A9/A10</b>	7,60
6	Immobili locati per tutte le categoria, comprese le Cat. A/1-A/8-A/9-A10, non incluse nel -punto 6	10,60

- 2) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N. D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta (Euro in ragione annua)
1	Detrazione di base per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad esclusione delle categorie catastali A1/A8/A9	00,00
1a	Detrazione di base per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale A1/A8/A9	200,00
1b	Maggiorazione per ogni figlio a carico non maggiore di 26 anni dimorante abitualmente ed residente nell'unità adibita ad abitazione principale cat. Catastali A1/A8/A09.	50,00

L'importo complessivo delle maggiorazioni al netto della detrazione di base non può superare € 400,00
---

3) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	2,50
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastale A1/A8/A9/A10, incluse tutti gli immobili concessi in comodato ai parenti .....	2,50
	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale A1/A8/A9	2,50
	Unità immobiliare di categoria catastale A/10	00,00
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,00
4	Unità immobiliare locata, con regolare contratto registrato, <b>di categoria catastale A con esclusione A1/A8/A9/A10</b>	2,50
5	Immobili locati per tutte le categoria, comprese le Cat. A/1-A/8-A/9-A10, non incluse nel -punto 6	00,00

4) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue (*la previsione di detrazioni od altre misure per l'abitazione principale è d'obbligo nel caso in cui il comune si avvalga, per l'anno 2014, della facoltà di incrementare l'aliquota dello 0,8 per mille, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014 n. 68*):

A favore dei possessori a qualsiasi titolo di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria dagli articoli 26 al 28 del presente regolamento, è riconosciuta una detrazione pari a :

- **Euro 00,00;**

**La TASI si applica in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:**

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante .....	0,00
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo .....	15,00
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	15,00

4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero .....	20,00
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo .....	20,00
7	Riduzione al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili	50,00

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che seguono:

*IN CASO DI MANCATA PREVISIONE DETRAZIONI TASI PER AB. PRINCIPALE*

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquot a IMU ‰	Aliquot a TASI ‰	totale	‰ Massima 2014
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	10,60	00	10,60	11,40
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con esclusione delle categorie catastale A1/A8/A9/A10.....	00	2,50	2,50	6,80
	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale A1/A8/A9	4,00	2,50	6,50	6,80
	Unità immobiliare di categoria catastale A/10	10,60	00	10,60	11,40
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	/	1,00	1,00	1,00
4	Unità immobiliare locate, con regolare contratto registrato, <b>di categoria catastale A con esclusione A1/A8/A9/A10</b>	7,60	2,50	10,10	11,40
5	Immobili locati per tutte le categoria comprese le Cat. A/1-A/8-A/9-A10, <b>non incluse nel punto 4</b>	10,60	00,00	10,60	11,40

6) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

### **Registrati gli interventi:**

indi, concede la parola al consigliere Duranti che ne ha fatto richiesta.

Duranti sostiene come lo Stato abbia voluto, mediante questa "giungla tributaria", coprire un incremento della tassazione che, ancora più brutalmente va a colpire la prima casa. Ritiene infatti che se da un lato si era mostrata l'intenzione di abolire l'iniqua imposizione sulla prima casa, dall'altro la stessa è riproposta con una diversa denominazione ma di eguale sostanza. Pur comprendendo che l'amministrazione non poteva fare molto per evitare questo aumento indiscriminato delle tasse a carico dei cittadini, pure ritiene che l'assenza di un modello di sviluppo del territorio, della quale considera responsabili il Sindaco e la Giunta, abbia determinato un indiscriminato aumento delle aliquote: infatti il comune si è guardato bene dal prevedere agevolazioni e detrazioni per le attività economiche e le famiglie limitandosi ad applicare le tariffe minime consentite dalla legge.

Autorizzato dal Presidente prende la parola l'assessore Bondini il quale evidenzia come sia la natura stessa dell'imposta a scaricare direttamente sui cittadini i costi di alcuni servizi che infatti non possono trovare copertura con differenti risorse di bilancio.

Mengoni rivendica invece lo sforzo dell'amministrazione di comprimere la pressione fiscale. Informa altresì Duranti che le detrazioni TASI erano possibili solo con un'aliquota superiore al 2,5 per mille e comunque da coprirsi mediante il gettito d'imposta, ogni riduzione dell'IMU avrebbe comportato il necessario aumento della TASI: in sostanza il Comune si è orientato verso l'obiettivo di garantire la compatibilità di bilancio con il minor carico fiscale possibile nei confronti della generalità della cittadinanza. Invero la TASI era formalmente rimessa alla libera determinazione dell'Ente che avrebbe potuto non applicarla: tuttavia questa era una sola ipotesi di principio in quanto solo pochissimi comuni in tutta Italia erano in grado di sopperire con altre risorse a quella entrata (es. il Comune di Montalto di Casto grazie alle entrate del fotovoltaico).

Il consigliere Paradisi, autorizzato dal Presidente e presa la parola, dà atto all'amministrazione, e a Mengoni in particolare, di aver proficuamente portato avanti tale impegno: egli ritiene che ogni critica in merito vada rivolta allo Stato il quale si ostina a tagliare risorse agli Enti locali, orientandosi sempre più a considerarli a livello di aziende private. Paradisi aggiunge che i pesanti tagli nei trasferimenti sono i responsabili dell'aumentata pressione fiscale a carico dei cittadini e ritiene che tra qualche tempo la situazione non potrà che peggiorare per il progressivo smantellamento del principio della solidarietà verticale. Invita comunque Segretario e Ragioniere a vigilare comunque sulla revisione della spesa, in modo che le scarse risorse ormai disponibili non vadano sprecate in interventi non indispensabili.

Preannuncia infine voto contrario, suo e della minoranza, per una mera questione ideologica che non riguarda il merito del presente provvedimento che altrimenti sarebbe pienamente condivisibile, poiché in esso è palese il tentativo di distribuire i carichi fiscali nella misura minima su tutte le categorie, in modo non incidere troppo negativamente su nessuna.

Presa la parola, il Sindaco ritiene che la scelta poteva essere tra un contenimento della spesa per non incrementare le tasse e un incremento della pressione fiscale idoneo a reperire risorse atte a realizzare interventi corposi e risolutivi. Rivendica la scelta di non gravare le famiglie, già pesantemente colpite dalla crisi, a prezzo di un galleggiamento dell'azione amministrativa, di un limitarsi della stessa alle sole spese ordinarie ed indispensabili, nel rinunciare a quegli investimenti che avrebbero potuto sensibilmente contribuire allo sviluppo del paese.

Il Sindaco inoltre riconosce con rammarico che è effettivamente mancato un coinvolgimento in tali scelte delle parti sociali, ma che questa mancanza è in grossa parte dovuta alla carenza di spazi di manovra lasciati all'Ente, perennemente in gestione provvisoria e intempestivamente informato circa la consistenza dei trasferimenti statali.

Terminata la discussione il Presidente pone a votazione dell'Aula la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Visto il seguente esito della votazione, espresso per voto palese e verificato dal Presidente.

Presenti 11, favorevoli 8, contrari 3 Paradisi, Duranti, Marzoli

Indi il Presidente mette a votazione per la immediata eseguibilità del punto.

Visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano e verificata dal Presidente:

presenti 11, favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 Paradisi, Duranti, Marzoli il provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000.

Alle ore 12,50 esce il consigliere Marzoli. Presenti 10 assenti 1

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Sesto Giovanni Aramini Vettori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. FAZIO VITO ANTONIO

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Publio Anselmi

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Il ragioniere  
Publio Anselmi

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data \_\_\_\_\_, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. FAZIO VITO ANTONIO

---

### **La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi:**

- dell'art.134 comma 3 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267  
essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sopra certificata
- dell'art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267  
essendo dichiarata immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. FAZIO VITO ANTONIO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Ronciglione

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. FAZIO VITO ANTONIO